



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 143/21**  
Lussemburgo, 1° settembre 2021

Sentenza nella causa T-517/19  
Homoki / Commissione

## **Il Tribunale annulla la decisione dell'OLAF di non accordare un accesso parziale alla relazione finale della sua indagine relativa agli investimenti in illuminazione pubblica realizzati dalla società Élios in Ungheria con partecipazione finanziaria dell'Unione**

*Poiché le autorità ungheresi hanno già concluso le indagini nazionali collegate a tale relazione, l'obiettivo di tutela delle attività di indagine non giustifica più il diniego di accesso al documento richiesto*

Un'associazione civica con sede nel comune di Gyál (Ungheria) sostiene di aver constatato che, in taluni luoghi di detto comune, l'illuminazione pubblica installata nel 2015 dall'impresa ungherese Élios Innovatív Zrt. era di qualità molto bassa e insufficiente. Nel marzo 2019, in forza del regolamento in materia di accesso ai documenti<sup>1</sup>, una militante di tale associazione ha chiesto all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di accordarle un accesso alla relazione finale dell'indagine svolta da detto organo, relativa agli investimenti in illuminazione pubblica realizzati dalla Élios con partecipazione finanziaria dell'Unione. L'OLAF ha concluso tale indagine nel dicembre 2017 e ha trasmesso alle autorità ungheresi la relazione di cui trattasi con raccomandazioni relative al seguito da darvi.

Con decisione del 22 maggio 2019, l'OLAF ha respinto la suddetta domanda ritenendo che la presunzione generale di non accessibilità, da parte del pubblico, ai documenti relativi alle sue indagini trovasse applicazione nel caso di specie. La militante interessata ha allora proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea diretto ad annullare tale decisione, nella parte in cui l'OLAF le ha negato l'accesso alla sua relazione finale, privata di eventuali dati personali riguardanti i testimoni, di note interne e di riferimenti ai metodi dell'OLAF.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale ricorda che il regolamento in materia di accesso ai documenti mira a conferire ai cittadini un diritto di accesso il più ampio possibile ai documenti delle istituzioni dell'Unione, subordinando al contempo tale diritto a determinate eccezioni per motivi di interesse pubblico o privato. In tale contesto, il Tribunale sottolinea che, per invocare dette eccezioni, le istituzioni dell'Unione possono fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti e intese a garantire il corretto funzionamento delle procedure alle quali si riferiscono tali documenti e la realizzazione dei loro obiettivi. Al riguardo, il Tribunale precisa che l'applicazione di norme specifiche previste da un atto giuridico relativo a un procedimento svolto dinanzi a un'istituzione dell'Unione, per le cui esigenze sono stati prodotti i documenti richiesti, è uno dei criteri atti a giustificare il riconoscimento di una presunzione generale.

Orbene, il Tribunale constata che la procedura di indagine dell'OLAF rientra anch'essa nell'ambito di applicazione di norme specifiche per quanto riguarda sia l'accesso alle informazioni ottenute o accertate nel contesto di una siffatta procedura sia il trattamento di tali informazioni. Infatti, in forza

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

del regolamento che disciplina le indagini dell'OLAF<sup>2</sup>, quest'ultimo è giuridicamente obbligato a trattare le informazioni che ottiene nel corso delle sue indagini come informazioni riservate e coperte dal segreto professionale. Il Tribunale considera quindi che **esiste una presunzione generale secondo la quale la divulgazione dei documenti di un fascicolo amministrativo esaminato dall'OLAF pregiudicherebbe, in linea di principio, la tutela degli obiettivi delle sue attività di indagine.**

Tuttavia, il Tribunale precisa che l'esistenza di una siffatta presunzione generale non esclude il diritto, per gli interessati, di dimostrare che un dato documento di cui si chiede la divulgazione non è coperto da tale presunzione o che la sua divulgazione non pregiudicherebbe gli obiettivi delle attività di indagine, oppure, altrimenti, che sussiste un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento in questione.

A tal proposito, il Tribunale constata che i documenti riguardanti un'indagine svolta da un'autorità dell'Unione possono, certamente, continuare a beneficiare dell'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, anche dopo la conclusione dell'indagine nel caso in cui le autorità nazionali abbiano dato seguito a quest'ultima. Tuttavia, il Tribunale sottolinea **che il fatto** di ammettere che tali documenti **beneficino in ogni caso di detta eccezione** finché non sia stato stabilito il seguito di cui trattasi **equivarrebbe ad assoggettare l'accesso** ai medesimi a un **evento aleatorio, futuro ed eventualmente lontano, dipendente dalla celerità e dalla diligenza delle varie autorità.** Al riguardo, il Tribunale precisa che **l'OLAF può invocare la succitata presunzione generale per negare la divulgazione di documenti riguardanti un'indagine solo qualora quest'ultima sia in corso o sia stata appena conclusa e ove**, in tale ultima ipotesi, **le autorità nazionali competenti non abbiano ancora stabilito, entro un termine ragionevole, il seguito da dare alla sua relazione di indagine.**

Orbene, il Tribunale rileva che, alla data di adozione della decisione impugnata, le autorità ungheresi avevano **già chiuso** il procedimento vertente sul seguito di suddetta relazione con una **decisione che concludeva per l'assenza di infrazioni.** Conseguentemente, il Tribunale rileva che la possibilità di avvalersi della presunzione generale di pregiudizio agli obiettivi delle attività di indagine **non poteva più essere giustificata** dalla **necessità di consentire alle autorità ungheresi di adottare serenamente una decisione relativamente al seguito da dare alla relazione dell'OLAF**, e nemmeno dalla **necessità di rispettare la presunzione di innocenza dei soggetti interessati.**

Date tali circostanze, il Tribunale conclude che, **nell'invocare detta presunzione per fondare il rigetto della domanda di accesso di cui trattasi, l'OLAF è incorso in un errore di diritto** in sede di applicazione del regolamento in materia di accesso ai documenti. Pertanto, il Tribunale **annulla la decisione impugnata** nella parte in cui l'OLAF ha rifiutato di accordare un accesso alla sua relazione finale privata di eventuali dati personali riguardanti i testimoni, di note interne e di riferimenti ai metodi dell'OLAF.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte [dall'OLAF] e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).